

**PROTOCOLLO QUADRO PER LA FORMAZIONE SPECIFICA IN
MEDICINA GENERALE TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO, L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI,
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO, LA FONDAZIONE
BRUNO KESSLER E L'ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI
CHIRURGHI ED ODONTOIATRI.**

PREMESSO CHE

- la normativa europea in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli (Direttiva 93/16/CE e successive modificazioni) prevede che ogni Stato membro dell'Unione Europea istituisca una formazione specifica in medicina generale conformemente ad alcuni requisiti comuni quali: l'accesso alla formazione previo compimento e convalida di almeno 6 anni di studio del ciclo di formazione medica; la durata dei corsi di almeno 3 anni; l'articolazione delle attività più pratiche che teoriche, impartite in ambiente ospedaliero, presso l'ambulatorio del medico di medicina generale e centri presso i quali si dispensano cure primarie; la partecipazione personale del medico in formazione all'attività professionale e alle responsabilità delle persone con le quali lavora;
- detta normativa europea è stata recepita in Italia nel 1999 con il Decreto Legislativo n. 368 e s.m. recante "Attuazione della direttiva 93/16/CE in

materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli” che al Titolo IV disciplina la formazione specifica in medicina generale prevedendo che per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale nell’ambito del servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, fermo restando la validità degli attestati già rilasciati ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione 10 ottobre 1988 e del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. Detto diploma si consegue al termine di un corso della durata di tre anni, articolato in almeno 4800 ore di formazione di cui i due terzi di natura pratica;

- il Decreto legislativo n. 368/1999 e il successivo Decreto attuativo del Ministero della Salute 7 marzo 2006 recante “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”, demandano l’organizzazione di tale formazione alle Regioni/Province Autonome, che possono avvalersi della collaborazione degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, delle università degli studi, di un apposito centro formativo regionale, ove presente, ovvero possono istituire un centro regionale, nominando in ogni caso un gruppo tecnico scientifico di supporto;

- il Decreto Ministeriale n. 77/2022 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” ha definito, per la prima volta, gli standard per l’assistenza territoriale quali punti di riferimento per la riorganizzazione del

territorio, definendo al suo interno un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza primaria, individuando anche standard tecnologici e organizzativi uniformi su tutto il territorio nazionale;

- la Componente 1 della Missione 6 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale del PNRR mira al rafforzamento dei servizi e delle prestazioni erogate sul territorio grazie alla creazione di strutture e presidi territoriali, come le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità, le Centrali Operative Territoriali, al potenziamento dell'assistenza domiciliare allo sviluppo della telemedicina e a una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari;

- l'articolo 4 ter della legge provinciale n. 4/1991 e s.m. ha previsto che la Provincia per la realizzazione delle attività di formazione specifica in medicina generale possa provvedere direttamente anche avvalendosi degli enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale n. 3/2006;

CONSIDERATO CHE

- la Provincia ha avviato sul territorio la formazione specifica in medicina generale a partire dagli anni 90, coinvolgendo progressivamente i soggetti istituzionali ritenuti più idonei alla gestione delle attività e al miglioramento della qualità dell'offerta formativa;

- dal 2000 al 2020 la formazione specifica in medicina generale è stata realizzata in convenzione con l'Ordine provinciale dei medici chirurghi ed

odontoiatri, quale responsabile della gestione didattica e amministrativa dei corsi;

- dal 2015, tramite la sottoscrizione di uno specifico Accordo, Ordine dei medici e Fondazione Bruno Kessler hanno avviato una collaborazione per l'attivazione di programmi e progetti congiunti di ricerca; a seguito di tale Accordo, tra l'altro, la Fondazione Bruno Kessler ha messo a disposizione della Provincia con contratto in comodato gratuito, alcuni spazi della propria sede per la gestione dei corsi di formazione specifica in medicina generale; la collaborazione Ordine dei medici - Fondazione Bruno Kessler ha favorito il coinvolgimento della Scuola di formazione specifica in medicina generale al tempo gestita dall'Ordine nei percorsi di ricerca della Fondazione per la salute, per la continuità delle cure e l'assistenza sanitaria sul territorio.

- nel 2020 con deliberazione n. 1748 del 30 ottobre 2020, la Giunta provinciale ha approvato un Protocollo quadro per la formazione specifica in medicina generale sottoscritto nel dicembre dello stesso anno da Provincia, Fondazione Bruno Kessler, Ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri ed Azienda provinciale per i servizi sanitari e vigente fino al 31 dicembre 2024; detto Protocollo ha posto le basi per un nuovo modello organizzativo della formazione specifica in medicina generale che ha visto riconosciuti e coinvolti con ruoli e competenze distinte i predetti soggetti istituzionali;

- a seguito del Protocollo quadro di cui al precedente punto, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1975 del 19 novembre 2021 è stato

approvato l'atto aggiuntivo, all'Accordo di programma 2020/2023 tra la Provincia e Fondazione Bruno Kessler, per l'organizzazione della formazione specifica in medicina generale, delle iniziative di formazione continua afferenti la medicina generale e della formazione per medici di RSA. Con successiva deliberazione n. 255 del 1 marzo 2024, la Giunta provinciale ha approvato l'Atto aggiuntivo tra i predetti enti all'Accordo di programma 2020/2024 riferito alla gestione delle medesime attività per l'anno 2024;

- con deliberazione n. 1976 del 19 novembre 2021, la Giunta provinciale ha approvato il programma formativo dei corsi di formazione per medici di RSA, con l'obiettivo di sviluppare le competenze di ambito clinico medico ed organizzativo dei medici di RSA, con riferimento alle principali funzioni come definite nelle direttive provinciali annuali per l'assistenza sanitaria e assistenziale a rilievo sanitario nelle RSA;

- con deliberazione n. 744 del 29 aprile 2022, la Giunta provinciale ha approvato una proposta sperimentale di innovazione del programma del corso di formazione specifica in medicina generale che permette un maggiore coinvolgimento dei medici in formazione nell'attività assistenziale territoriale, con accompagnamento di un medico supervisore a garanzia della sicurezza dei pazienti; la proposta sperimentale mira a formare professionisti sempre più competenti nella gestione di ambienti ad elevata intensità di lavoro, capaci di sfruttare al meglio gli strumenti della sanità digitale e di operare all'interno di modelli organizzativi che promuovono il team e

l'effettiva realizzazione della riforma dell'assistenza territoriale prevista dal PNRR;

- con deliberazione n. 303 di data 13 marzo 2024, la Giunta provinciale ha approvato un Accordo di collaborazione tra Provincia, FBK e Università degli Studi di Trento in ambito didattico e di ricerca. Tale Accordo in scadenza al 31 dicembre 2024, consente di implementare l'attività didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università con interventi formativi opzionali da parte di docenti del corso di formazione specifica in medicina generale che introducono gli studenti ai concetti di base della medicina generale e al metodo clinico del medico di medicina generale. Tra gli obiettivi dell'Accordo quello di orientare gli studenti del corso di laurea ad una possibile futura scelta della professione di medico di medicina generale

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 2271 del 22 dicembre 2020 è stato approvato l'Accordo quadro tra la Provincia autonoma di Trento, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, l'Università degli Studi di Trento e l'Università degli Studi di Verona per l'attivazione della Scuola di medicina e chirurgia interateneo con sede a Trento, ai sensi dei decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca n. 989/2019 e n. 358 del 14 luglio 2020;

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 581 del 29 aprile 2024 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e l'Università degli Studi di Trento per lo svolgimento delle attività

assistenziali, didattiche e di ricerca, che ha quale finalità principale quella di integrare il sistema sanitario provinciale e il sistema universitario per le attività assistenziali didattiche e di ricerca giungendo entro due anni dalla sua sottoscrizione alla trasformazione dell'attuale Azienda provinciale per i servizi sanitari in Azienda Sanitaria Universitaria del Trentino, in coerenza con le previsioni del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1200 del 2 agosto 2024, è stato disposto di demandare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, a decorrere dall'1 gennaio 2025, la gestione delle attività riferite alla formazione specifica in medicina generale, ritenendo strategico ricondurre tale formazione all'interno dell'organizzazione aziendale, quale prossima Azienda Sanitaria Universitaria del Trentino in grado di garantire maggiori opportunità formative e collaborazioni con la Scuola di medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Trento;

- con deliberazione n. 1746 di data 31 ottobre 2024, in relazione all'istituzione delle prime Scuole di Specializzazione medica presso l'Università degli Studi di Trento, è stato approvato un Protocollo d'intesa tra la Provincia e detto Ateneo per favorire la formazione presso le strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, dei medici iscritti alle Scuole di specializzazione medica, disciplinando inoltre le modalità di finanziamento di contratti aggiuntivi di formazione specialistica ai sensi della legge provinciale n. 4/1991 e s.m.;

- la prossima trasformazione dell'attuale Azienda provinciale per i servizi sanitari in Azienda Sanitaria Universitaria del Trentino e le neo istituite Scuole di specializzazione presso l'Ateneo trentino comporteranno una sempre maggiore connessione tra il mondo universitario e il mondo sanitario nell'ambito della formazione, dell'assistenza e della ricerca. Con particolare riferimento alla formazione specifica in medicina generale tale connessione potrà rappresentare un elemento importante verso il riconoscimento della formazione specifica in medicina generale, quale formazione specialistica basata su solide metodologie educative che permettano al professionista di sviluppare le competenze precipue della medicina generale;

- il Piano della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale adottato dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale n. 16/2010, con deliberazione n. 2450/2023 e s.m., evidenzia per la professione del medico di medicina generale un trend di uscita dal sistema sanitario in costante aumento per i prossimi anni, tenuto conto del quadro anagrafico dei medici attualmente in servizio. Investire nella formazione dei futuri medici di medicina generale risulta pertanto strategico per la crescita del servizio sanitario provinciale e per garantire un'assistenza sanitaria di qualità, sempre più protesa verso la medicina territoriale e di prossimità.

- una formazione di qualità richiede sempre più la messa in atto di modelli organizzativi flessibili che permettano una costante sinergia e collaborazione tra i soggetti istituzionali che, a diversi livelli e nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, garantiscono:

1. la realizzazione della formazione
2. l'aderenza dei contenuti formativi alle conoscenze medico scientifiche più aggiornate e alle più avanzate metodiche di insegnamento, anche per quanto riguarda le attività pratiche;
3. l'efficacia e l'efficienza della gestione amministrativa e delle risorse economiche a supporto della formazione;

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

TRA

Provincia Autonoma di Trento, di seguito Provincia, nella persona di Mario Tonina Assessore alla salute, politiche sociali e cooperazione,

Azienda provinciale per i servizi sanitari, di seguito Azienda, nella persona di Antonio Ferro, Direttore generale

Università degli Studi di Trento, di seguito Università, nella persona di Flavio Deflorian, Rettore

Fondazione Bruno Kessler, di seguito FBK, nella persona di Andrea Simoni, Segretario generale

Ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri, di seguito Ordine, nella persona di Giovanni de Pretis, Presidente

si conviene quanto segue

Articolo 1

Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2

Obiettivo

Il presente Protocollo ha l'obiettivo di definire le linee di indirizzo per la promozione e l'attivazione in provincia di Trento dei corsi triennali di formazione specifica in medicina generale di cui alla vigente normativa, delle iniziative di formazione continua afferenti alla medicina generale e della formazione per medici di RSA.

Art. 3

Impegni delle parti

Le Parti, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, concordano di contribuire alla realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 2, agendo in modo integrato secondo quanto previsto dal presente Protocollo.

Articolo 4

Comitato di coordinamento della formazione specifica in medicina generale

Al fine di favorire la collaborazione tra le parti, si prevede la costituzione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, di un Comitato di coordinamento della formazione specifica in medicina generale, con

competenze di programmazione, indirizzo, monitoraggio e valutazione degli interventi oggetto del Protocollo medesimo.

Detto comitato, nominato dalla Provincia, è composto da:

- il Dirigente del Servizio provinciale competente in materia (o suo delegato), in qualità di Presidente
- il Presidente della Scuola di medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Trento (o suo delegato)
- il Presidente dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri (o suo delegato)
- il Segretario generale della Fondazione Bruno Kessler (o suo delegato)
- il direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (o suo delegato)
- il direttore della Scuola di formazione specifica in medicina generale.

In particolare il Comitato:

1. individua il direttore della Scuola su proposta dell'Ordine dei medici;
2. valuta la proposta della Scuola di formazione specifica in medicina generale riguardo al programma e al regolamento del corso triennale di formazione specifica in medicina generale al fine di sottoporla all'approvazione della Giunta provinciale;
3. esamina e approva le iniziative di formazione continua, culturali e di ricerca afferenti alla medicina generale su proposta della Scuola di formazione specifica in medicina generale;
4. suggerisce eventuali fabbisogni formativi;

5. esprime parere in ordine a progetti, anche sperimentali, finalizzati al miglioramento della qualità didattica;
6. individua modalità e criteri per la verifica qualitativa della formazione specifica in medicina generale
7. prende atto della relazione annuale delle attività della Scuola di formazione specifica in medicina generale formulando eventuali proposte migliorative
8. propone delle strategie nell'ottica di una progressiva costituzione di una Scuola sperimentale di specializzazione in medicina generale che preveda il diretto coinvolgimento dell'Università e dell'Azienda, quale Azienda Sanitaria Universitaria del Trentino.

Art. 5

Impegni della Provincia autonoma di Trento

La Provincia, quale ente territoriale a cui la normativa vigente ha demandato la competenza della formazione specifica in medicina generale nonché il governo e monitoraggio dell'assistenza primaria territoriale, si impegna a:

1. individuare, sentito il Comitato di coordinamento di cui al precedente articolo 4, il fabbisogno formativo ed il contingente dei medici da formare;
2. emanare, ai sensi della normativa vigente, i bandi di concorso/avvisi per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale;

3. gestire le procedure concorsuali per l'accesso dei medici alla formazione specifica in medicina generale, nonché le procedure per il rilascio dell'attestato di formazione specifica in medicina generale;
4. approvare il programma e il regolamento del corso di formazione specifica in medicina generale proposto dal Comitato di coordinamento;
5. approvare il programma della formazione per medici di RSA ed emanare i relativi avvisi per l'iscrizione ai corsi;
6. provvedere, attraverso la stipula di apposite convenzioni, all'accREDITamento delle strutture esterne all'Azienda sanitaria, da inserire nella rete formativa del corso di formazione specifica in medicina generale e del corso per medici delle RSA;
7. individuare, ai sensi della normativa vigente, le soglie di pagamento da riconoscere ai docenti, tutori, esperti, collaboratori della formazione e soggetti che ricoprono incarichi di direzione e coordinamento dei corsi;
8. garantire all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nell'ambito del provvedimento annuale di finanziamento del servizio sanitario provinciale alle voci della Tabella A "Scuole di formazione e servizi agli studenti / Oneri per la formazione/Qualificazione professionale" le risorse per la gestione della formazione specifica in medicina generale, della formazione per medici di RSA e della formazione continua afferente alla medicina generale ed attinente al corso di formazione specifica in medicina generale;

9. nominare, quale organismo di raccordo tra le istituzioni coinvolte nella formazione specifica in medicina generale, il Comitato di coordinamento di cui al precedente articolo 4, curandone la segreteria.

Art. 6

Impegni dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

L'Azienda si impegna a:

1. gestire, anche per il tramite degli organi di direzione della Scuola di formazione specifica in medicina generale, i corsi di formazione specifica in medicina generale, la formazione per medici delle RSA e la formazione continua afferente la medicina generale ed attinente al corso di formazione specifica in medicina generale, garantendo il buon svolgimento delle attività, secondo quanto previsto dagli atti provinciali di programmazione in materia di formazione del personale sanitario e dalle indicazioni del Servizio provinciale competente in materia;
2. accogliere in tirocinio presso le proprie strutture che si intendono parte integrante della rete formativa della Scuola di formazione specifica in medicina generale, i medici iscritti ai corsi, mettendo a disposizione il personale medico per l'attività di tutoraggio;
3. consentire ai medici iscritti di cui al precedente punto la partecipazione ad eventuali iniziative di formazione continua di interesse per la medicina generale organizzate dal Servizio formazione dell'Azienda;

4. consentire ai medici iscritti alle Scuole di specializzazione dell'Università di partecipare a seminari e iniziative formative di interesse organizzate dalla Scuola di formazione specifica in medicina generale;
5. facilitare la messa a disposizione dell'Università degli Studi di Trento, con oneri a carico dell'Università e previa stipula di specifica convenzione, di docenti della Scuola di formazione specifica in medicina generale proposti dal Consiglio direttivo della stessa, per interventi formativi opzionali nell'ambito del corso di laurea in medicina e chirurgia che introducono gli studenti ai concetti di base della medicina generale e al metodo clinico del medico di medicina generale.

Art. 7

Impegni dell'Università degli Studi di Trento

L'Università si impegna a:

1. supportare il consiglio di direzione della Scuola nella definizione del programma formativo del corso di formazione specifica in medicina generale;
2. consentire ai medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale la partecipazione a seminari e iniziative formative di interesse per la medicina generale dalla stessa, organizzate anche nell'ambito della programmazione didattica delle Scuole di specializzazione;

3. favorire il coinvolgimento dei propri docenti di ruolo coinvolti nell'offerta formativa dell'ateneo in ambito medico-sanitario in interventi formativi promossi dalla Scuola di formazione specifica in medicina generale; per tali iniziative gli oneri sono a carico dell'Azienda
4. promuovere attività di ricerca per gli ambiti di interesse per la medicina generale favorendo il coinvolgimento della Scuola di formazione specifica in medicina generale;

Art. 8

Impegni della Fondazione Bruno Kessler

La Fondazione si impegna a:

1. mettere a disposizione la Sede didattica attuale della Scuola - presso i propri locali in Via Santa Croce 27 a Trento - per un periodo di almeno un anno, salvo proroghe, a fronte di un contratto in comodato gratuito da stipulare con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
2. offrire la propria competenza, integrando la programmazione didattica della Scuola di formazione specifica in medicina generale con i moduli formativi sulla Sanità digitale e IA per la Salute peraltro già attivati, nonché supportare i medici in formazione nella redazione di tesi riferite a tali argomenti;
3. promuovere attività di ricerca favorendo la partecipazione della Scuola di formazione specifica in medicina generale negli ambiti di interesse della stessa.

Art. 9

Impegni dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri

L'Ordine, quale garante del corretto esercizio della professione medica in aderenza alle più aggiornate conoscenze medico scientifiche e nel rispetto dei principi etici della professione, si impegna a:

1. garantire la validità scientifica e l'indipendenza dei contenuti della formazione specifica in medicina generale, di ogni iniziativa di formazione continua proposta afferente alla medicina generale e della formazione per medici di RSA;
2. assicurare l'efficacia e il monitoraggio della gestione didattica, attraverso la costruzione di processi finalizzati al costante aggiornamento dei contenuti formativi e all'adozione di metodi di insegnamento clinico atti a favorire l'apprendimento delle competenze professionali del medico;
3. definire in collaborazione con la Fondazione e l'Università programmi di ricerca di interesse per la salute, l'assistenza sul territorio e la continuità delle cure, proponendo il trasferimento degli esiti di detti programmi nei percorsi di formazione specifica in medicina generale;
4. proporre al Comitato di coordinamento di cui al precedente articolo 4, sulla base di curriculum, i nominativi di tre medici di medicina generale, candidati alla direzione della Scuola di formazione specifica in medicina generale.

Art. 10

Durata

Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore alla data di sottoscrizione, al fine di garantire la gestione delle attività di formazione di medicina generale secondo le modalità in esso previste a decorrere dal 1 gennaio 2025 e avrà durata fino al 31 dicembre 2026, prorogabile mediante corrispondenza tra le parti di ulteriori tre anni in relazione a quanto previsto nel Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale adottato dalla Giunta provinciale. Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Protocollo, con preavviso scritto di 6 mesi da inviare alle altre Parti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire le informazioni relative alle attività riconducibili al presente Protocollo d'Intesa e ai possibili successivi atti ad esso connessi, presenti, sia su supporto cartaceo che informativo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE (general Data Protection Regulation – GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 12

Oneri fiscali

Agli effetti fiscali il presente Protocollo rientra tra gli atti per i quali è dovuta l'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa Parte I, allegata al D.P.R. 26

ottobre 1972, n. 642, nella misura vigente al momento della stipula.

L'imposta di bollo rimane a carico della Provincia autonoma di Trento.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa – Parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con oneri a carico della parte richiedente.

Il presente atto, letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse viene sottoscritto dalle parti digitalmente ai sensi dell'articolo 15 comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Letto, approvato

Firmato digitalmente

				Ordine
Provincia	Azienda	Fondazione	Università degli	provinciale
Autonoma	provinciale per i	Bruno Kessler	Studi di Trento	dei medici
di Trento	servizi sanitari			chirurghi ed
				odontoatri
Mario Tonina	Antonio Ferro	Andrea Simoni	Flavio Deflorian	Giovani de Pretis